

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI RICORSO
DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE
CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE SULLE SPESE
RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE NEI
PROCEDIMENTI DI RICORSO**

LA COMMISSIONE DI RICORSO DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE (in prosieguo: la "commissione di ricorso"),

visto il regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1° agosto 2008, recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche¹ (in prosieguo: il "regolamento di procedura"), in particolare gli articoli 17 e 27, paragrafo 3,

vista la decisione del consiglio di amministrazione sulle modalità di calcolo degli importi dovuti e degli anticipi da versare in relazione all'acquisizione delle prove nei procedimenti di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche,

d'intesa con il consiglio di amministrazione, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di procedura,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura stabilisce soltanto norme generali sulle spese relative all'acquisizione delle prove;
- (2) è opportuno formulare norme di attuazione riguardanti l'imputazione delle spese relative all'acquisizione delle prove e le modalità di versamento degli importi dovuti a testimoni ed esperti a titolo di rimborso, risarcimento o corrispettivo;
- (3) le norme riguardanti le spese relative all'acquisizione delle prove devono contribuire allo svolgimento agevole, trasparente e corretto dei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso;
- (4) viene tenuto conto, se del caso, di norme analoghe sulle spese relative all'acquisizione delle prove vigenti in altri settori del diritto comunitario;
- (5) i procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso sono procedimenti *ex parte*;
- (6) ciascuna parte nei procedimenti di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso sostiene le proprie spese relative al procedimento. La commissione di ricorso può, tuttavia, per ragioni di equità, decidere l'imputazione delle spese relative

¹ GU L 206 del 2.8.2008, pag. 5.

all'acquisizione delle prove in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera h), del regolamento di procedura;

- (7) come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di procedura, ogni interveniente nei procedimenti di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso sostiene le proprie spese.

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione stabilisce le norme sulle spese relative all'acquisizione delle prove nei procedimenti di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.
2. La presente decisione si applica unicamente alle spese relative all'acquisizione delle prove. Ogni altra spesa relativa al procedimento di ricorso è sostenuta dalla parte interessata, fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)².

Articolo 2

Spese relative all'acquisizione delle prove

1. Ciascuna parte nel procedimento di ricorso sostiene le proprie spese relative all'acquisizione delle prove.
2. Qualora la commissione di ricorso abbia ritenuto, di propria iniziativa, che fosse necessario acquisire talune prove, gli importi dovuti per l'acquisizione delle prove sono a carico in via definitiva dell'Agenzia.
3. In casi eccezionali e se richiesto, la commissione di ricorso può decidere di imputare all'Agenzia le spese per l'acquisizione delle prove ove le prove acquisite si siano dimostrate necessarie e decisive per l'esito del procedimento e tale decisione sia nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia.
4. La decisione sul rimborso adottata in forza dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo deve essere conforme alla decisione del consiglio di amministrazione sulle modalità di calcolo degli importi dovuti e degli anticipi da versare in relazione all'acquisizione delle prove nei procedimenti di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell'ECHA.

Articolo 3

Rimborsi a testimoni ed esperti convocati dalla commissione di ricorso

1. I testimoni e gli esperti che sono convocati dalla commissione di ricorso di sua iniziativa e compaiono dinanzi ad essa hanno diritto al rimborso di spese

² GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6.

ragionevoli di trasferimento e di soggiorno. Può essere versato loro un anticipo per tali spese, conformemente alla decisione del consiglio di amministrazione sulle modalità di calcolo degli importi dovuti e degli anticipi da versare in relazione all'acquisizione delle prove nei procedimenti di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell'ECHA.

2. Il risarcimento del mancato guadagno di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura è versato a un testimone soltanto se ne è stata fatta domanda.
3. Gli importi dovuti in forza del presente articolo, tranne gli anticipi, sono versati ai testimoni soltanto dopo la deposizione e agli esperti dopo l'espletamento dell'incarico.

Articolo 4

Altre norme applicabili

La presente decisione è attuata in conformità del regolamento finanziario dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche³.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Helsinki, il 18 dicembre 2009

Mercedes ORTUÑO

Mia PAKARINEN

Henricus SPAAS

Presidente della commissione
di ricorso

Membro della commissione di
ricorso

Membro della commissione
di ricorso

³ MB/58/2008 definitivo.